



Deliberazione n. 799	Seduta del 18 GIU. 2020
<p>Convenzione tra l'ASST Monza e gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. per la gestione dei test sierologici per la ricerca anticorpale anti SARS-CoV-2 tramite l'accesso all'applicativo informatico DNTerritorio dell'ASST Monza.</p>	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi


Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano I;

Premesso che è in atto l'Emergenza Internazionale denominata "COVID-19" e che il Servizio Sanitario Lombardo, mediante gli erogatori pubblici e privati accreditati, sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;

Richiamate:

- la nota G1.2020.0017959 del 22/04/2020 "Utilizzo test sierologici", con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha dato indicazioni alle ASST, agli IRCCS e alle Strutture di Ricovero e Cura Private di procedere all'utilizzo del test sierologico per la ricerca anticorpale anti SARS CoV-2 sugli operatori del sistema sanitario e socio sanitario regionale, inserendoli in un percorso di monitoraggio/screening COVID-19;
- la nota G1.2020.0018547 del 28/04/2020 "Azzonamento laboratori test sierologici" con la quale sono state definite le afferenze delle diverse strutture sanitarie regionali ai laboratori di riferimento per l'invio delle provette per l'esecuzione del test sierologico, così come indicato nella tabella allegata alla citata nota;
- la D.G.R. n. XI/3131 del 12/05/2020 avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici" che ha approvato il documento di recepimento della circolare del Ministero



della Salute 0016106-09/05/2020-DGPRES-DGPRES-P in merito alla rilevanza dei test di screening e diagnostici sierologici per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2;

Considerato che l'ASST Monza, all'interno della quale opera la S.C. Microbiologia, è stata individuata ente/laboratorio di riferimento, tra l'altro, per gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A., e che al fine di garantire una corretta e adeguata gestione del processo di ricezione da parte dell'ASST Monza dei test sierologici da eseguirsi su prelievi ematici del personale degli Istituti Clinici Zucchi S.p.A., si rende necessario consentire alla Struttura di accedere alla suite applicativa DNTerritorio dell'ASST Monza, sia per l'inserimento delle richieste, sia per la consultazione dei referti degli esami effettuati sui soggetti reclutati;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

1. dal Direttore della S.C. Microbiologia, con e-mail del 1/06/2020,
 2. dal Direttore del Servizio Informativo Aziendale, con e-mail del 31/05/2020,
 3. dal Direttore Sanitario Aziendale, con e-mail del 28.05.2020;
- agli atti del Responsabile del procedimento;

Specificato che:

1. L'ASST Monza si impegna:

- a mettere a disposizione, a totale titolo gratuito, degli Istituti Clinici Zucchi il collegamento all'applicativo DNTerritorio, per il tramite del proprio Servizio Informativo Aziendale, che abiliterà le utenze nominali segnalate formalmente dalla Struttura per l'inserimento delle richieste di laboratorio di esami sierologici esclusivamente dei soggetti di competenza della Struttura stessa e per la consultazione dei relativi esiti;
- ad eseguire a favore dei soggetti individuati dagli Istituti Clinici Zucchi secondo i criteri di cui alle note regionali richiamate in premessa, il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 (anti SI-S2) IgG per il tramite della S.C. Microbiologia, dei campioni pervenuti dalla Struttura;
- a fornire le procedure aziendali relative a: raccolta campioni biologici, identificazione provette e contenitori per campioni biologici, prelievo di sangue venoso, conservazione e trasporto dei campioni biologici;

2. Gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. si impegnano a:

- caricare in modo corretto l'anagrafica del soggetto reclutato sul sistema DNTerritorio, per l'accettazione del campione sierologico, la cui provetta dovrà essere debitamente etichettata;
- inviare i campioni biologici accompagnati da un apposito elenco esclusivamente presso il Laboratorio della S.C. Microbiologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza;
- eseguire, tramite il proprio personale medico e infermieristico, l'attività di prelievo;
- garantire le modalità di raccolta dei campioni e di identificazione provette e contenitori per i campioni biologici;
- garantire la conservazione e il trasporto campioni secondo buona pratica di laboratorio e sulla base delle procedure aziendali che saranno fornite dalla S.C. Microbiologia dell'ASST Monza;



Ritenuto di definire in capo alla dott.ssa Annalisa Cavallero, Direttore della S.C. Microbiologia, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di approvare e stipulare con gli Istituti Clinic Zucchi S.p.A. la convenzione per la gestione dei test sierologici per la ricerca anticorpale anti SARS-CoV-2 tramite l'accesso all'applicativo informatico DNTerritorio dell'ASST Monza, così come concordata con gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A., con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'emergenza COVID-19, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale e che i test sierologici eseguiti a favore dei soggetti individuati dagli Istituti Clinic Zucchi rientrano nella valorizzazione del flusso 28/SAN relativo alla rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali erogate dall'ASST Monza a carico del S.S.R.;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare con gli Istituti Clinic Zucchi S.p.A. la convenzione per la gestione dei test sierologici per la ricerca anticorpale anti SARS-CoV-2 tramite l'accesso all'applicativo informatico DNTerritorio dell'ASST Monza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'emergenza COVID-19, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire in capo alla dott.ssa Annalisa Cavallero, Direttore della S.C. Microbiologia, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale e che i test sierologici eseguiti a favore dei soggetti individuati dagli Istituti Clinic Zucchi rientrano nella valorizzazione del flusso 28/SAN relativo alla rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali erogate dall'ASST Monza a carico del S.S.R.;



4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 799 del 18 GIU. 2020

Oggetto:

Convenzione tra l'ASST Monza e gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. per la gestione dei test sierologici per la ricerca anticorpale anti SARS-CoV-2 tramite l'accesso all'applicativo informatico DNTerritorio dell'ASST Monza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche
(Roberta Mazzoli)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE – ASST DI MONZA E GLI ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.p.A. DI MONZA PER LA GESTIONE DEI TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA ANTICORPALE ANTI SARS-CoV-2 TRAMITE L'ACCESSO ALL'APPLICATIVO INFORMATICO DNTERRITORIO DELL'ASST MONZA

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Monza (di seguito per brevità "ASST Monza") con sede in Monza, Via Pergolesi 33, C.F. e P.IVA 0931429290967, in atto rappresentata dal Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda che, con deliberazione n. 476 del 24.04.2019, delega alla sottoscrizione del presente atto il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott. Stefano Piero Scarpetta,

E

Istituti Clinici Zucchi S.p.A., con sede in Monza, via Zucchi, 24, P.IVA 00697570968 C.F. 00854080157, in atto rappresentato dal Dott. Renato Cerioli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica ove sopra,
(di seguito "Istituti Clinici Zucchi o Struttura")

Premesso che:

- è in atto l'Emergenza Internazionale denominata "COVID-19";
- il Servizio Sanitario Lombardo mediante gli erogatori pubblici e privati accreditati sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;
- con nota G1.2020.0017959 del 22/04/2020 "Utilizzo test sierologici", la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha dato indicazioni alle ASST, agli IRCCS e alle Strutture di Ricovero e Cura Private di procedere all'utilizzo del test sierologico per la ricerca anticorpale anti SARS CoV-2 sugli operatori del sistema sanitario e socio sanitario regionale, inserendoli in un percorso di monitoraggio/screening COVID-19;
- con nota G1.2020.0018547 del 28/04/2020 "Azzonamento laboratori test sierologici" sono state definite le afferenze delle diverse strutture sanitarie regionali ai laboratori di riferimento per l'invio delle provette per l'esecuzione del test sierologico, così come indicato nella tabella allegata alla citata nota;
- l'ASST Monza, all'interno della quale opera la S.C. Microbiologia, è stata individuata ente/laboratorio di riferimento, tra l'altro, per gli Istituti Clinici Zucchi;
- la D.G.R. n. XI/3131 del 12/05/2020 avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici" ha approvato il documento di recepimento della circolare del Ministero della Salute 0016106-09/05/2020-DGPRES-DGPRES-P in merito alla rilevanza dei test di screening e diagnostici sierologici per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2;



G P

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa.

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Scopo della presente convenzione è quello di garantire una corretta e adeguata gestione del processo di ricezione da parte dell'ASST Monza dei test sierologici da eseguirsi su prelievi ematici del personale degli Istituti Clinici Zucchi, consentendo alla Struttura di accedere alla suite applicativa DNTerritorio dell'ASST Monza, sia per l'inserimento delle richieste, sia per la consultazione dei referti degli esami effettuati sui soggetti reclutati.

ART. 2 – Condizioni di svolgimento

L'ASST Monza si impegna:

- a mettere a disposizione, a totale titolo gratuito, degli Istituti Clinici Zucchi l'utilizzo dell'applicativo DNTerritorio, per il tramite del proprio Servizio Informativo Aziendale, che abiliterà le utenze nominali segnalate formalmente dalla Struttura per l'inserimento delle richieste di laboratorio di esami sierologici e la visualizzazione dei relativi esiti esclusivamente dei soggetti di competenza della Struttura stessa e per la consultazione dei relativi esiti;
- ad eseguire a favore dei soggetti individuati dagli Istituti Clinici Zucchi secondo i criteri di cui alle note regionali, il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 (anti S1-S2) IgG per il tramite della S.C. Microbiologia, dei campioni pervenuti dalla Struttura;
- a rendicontare mediante flusso 28/SAN le prestazioni oggetto della presente convenzione;
- a fornire le procedure aziendali relative a: raccolta campioni biologici, identificazione provette e contenitori per campioni biologici, prelievo di sangue venoso, conservazione e trasporto dei campioni biologici;
- ad accettare i campioni, debitamente etichettati, raccolti dalla Struttura, che verranno consegnati a cura degli Istituti Clinici Zucchi presso il Laboratorio della S.C. Microbiologia dell'Ospedale San Gerardo, Via G.B. Pergolesi, 33 Monza.

Gli Istituti Clinici Zucchi si impegnano a:

- caricare in modo corretto l'anagrafica del soggetto reclutato sul sistema DN'Territorio, per l'accettazione del campione sierologico, la cui provetta dovrà essere debitamente etichettata;
- inviare i campioni biologici accompagnati da un apposito elenco esclusivamente presso il Laboratorio della S.C. Microbiologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza;



G P

- eseguire, tramite il proprio personale medico e infermieristico, l'attività di prelievo;
- garantire le modalità di raccolta dei campioni e di identificazione provette e contenitori per i campioni biologici;
- garantire la conservazione e il trasporto campioni secondo buona pratica di laboratorio e sulla base delle procedure aziendali che saranno fornite dalla S.C. Microbiologia dell'ASST Monza;
- rispettare i tempi di consegna dei campioni, presso il Laboratorio della S.C. Microbiologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza.

Gli Istituti Clinici Zucchi si impegnano a manlevare l'ASST Monza da qualunque danno possa derivare dal presente accordo e riconducibile all'attività svolta dalla stessa.

Del pari l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività di esecuzione del test sierologico svolta dai suoi sanitari.

ART. 3 – Tutela dei dati personali e trattamento dei dati

Il personale degli Istituti Clinici Zucchi si impegna a:

- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati, conservando tutte le informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
- non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;
- trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis* (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
- laddove obbligato, ai sensi di legge, a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili.

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei soggetti reclutati che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dagli Istituti Clinici Zucchi, questi ultimi in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del



Q.F.

Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Tutti i dati di persone fisiche afferenti all'ASST Monza e agli Istituti Clinici Zucchi verranno reciprocamente trattati dai titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e ai Provvedimenti dell'Autorità Garante italiana per la Protezione dei dati Personali. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- c) attività di ricerca e sperimentazione;
- d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- e) gestione del contenzioso;
- f) finalità statistiche;
- g) servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all'articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.

Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine della presente Convenzione e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto."

ART. 4 – Codici etici e di comportamento e anticorruzione

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti dichiarano di non essere soggette ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che gli Istituti Clinici Zucchi hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente reperibili al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/istituti-clinici-zucchi-monza/trasparenza>, e, quanto all'ASST, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 (www.asst-monza.it) al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto l'applicazione delle relative sanzioni.



q f

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

ART. 5 - Durata

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e la durata si estenderà per tutto il periodo di emergenza COVID 19.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC).

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni di cui al presente accordo, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con esso incompatibili e/o in contrasto. Non è previsto il tacito rinnovo.

ART. 6 - Imposte e foro competente

La presente convenzione:


- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 25.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico degli Istituti Clinici Zucchi.



Handwritten initials or signature, possibly 'G.P.' or similar, located in the bottom left corner of the page.

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale ai sensi dell'art. 15 bis del D.Lg. 241/90 e s.m.i..

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Renato Cerioli



→ 4 MAG. 2020

ASST Monza
Per delega del Direttore Generale,
con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Laura Radice

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Piero Scarpetta



Allegato

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

TRA

Istituti Clinici Zucchi S.p.A. di Monza (MB), via Zucchi, 24, P.IVA 00697570968 C.F. 00854080157 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù dell'accordo stipulato dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "GESTIONE DEI TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA ANTICORPALE ANTI SARS-CoV-2 TRAMITE L'ACCESSO ALL'APPLICATIVO INFORMATICO DNTERRITORIO DELL'ASST MONZA" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all'ASST Monza.

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679/2016 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità



Q.F.

emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;

autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;

garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

GR



il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;

comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;

attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo accordo, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del citato accordo, di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.



G

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Renato Cerjati



- 4 MAG. 2020

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone

GA P

